

TI_GERICHTE 31.2017.15 vom 26. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2017.15

FR: TI_GERICHTE 31.2017.15 du 26 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 31.2017.15 del 26 aprile 2018

Regeste

Responsabilità ex art 52 LAVS dell'amministratore unico. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non dati motivi di giustificazione e/o di discolpa

Erwägungen

E. 1

a _____ dell'1 aprile 2015 per merce ed inventario magazzino CHF 31'912.70; doc. 8 Opposizione fattura 1 aprile 2015 per vendita veicoli CHF 32'400.00). (...)” (I, punto 7, pagg. 6-7). RI 1 fa dunque valere dei motivi di giustificazione adducendo che il differimento del pagamento dei contributi era per la sopravvivenza dell'azienda e che oltre agli investimenti personali fatti egli ha cercato di liquidare l'azienda per far fronte ai debiti sociali. Va qui ricordato che ai fini di una responsabilità ex art. 52 LAVS è sufficiente agire per negligenza grave, va anzitutto osservato che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento. Occorre dunque esaminare se in casu la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l'omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio dell'azienda. 2.7. Conformemente alla giurisprudenza, costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La

giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). 2.8. Nel caso in esame, al fine di esaminare eventuali motivi di giustificazione va innanzitutto fatto riferimento a quanto (incontestatamente) sostenuto dalla Cassa e meglio che "(...) nel concreto caso, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa procedeva dal mese di giugno 2013 al sistematico avvio di procedure esecutive, precisando tuttavia che già i conteggi di chiusura degli anni 2010, 2011 e 2012, oltre agli acconti relativi al primo e secondo trimestre 2012 erano già stato oggetto di procedura esecutiva. Inoltre, già a partire dalla prima rata trimestrale riguardante i contributi dell'anno 2011, la Cassa ha dovuto pressoché diffidare tutte le fatture di acconto e conguaglio emesse sino alla dichiarazione di fallimento (le relative prove sono a disposizione). Infine risultano rimaste scoperte e quindi elementi del danno subito dalla Cassa le seguenti fatture: - acconto 4° trimestre anno 2012 e relativo conteggio di chiusura (pagate solo 3 rate su 8 della dilazione); - acconti mensili di aprile, maggio, giugno e dicembre 2013; - acconto mensile di dicembre 2014 e relativo conteggio di chiusura; - acconti mensili da aprile a luglio 2015 e relativo conteggio di chiusura; - conteggio di revisione riguardante l'anno 2010 inviato il 24 giugno 2015. (...)” (doc. 3, punto 7, pagg. 8-9, le sottolineature sono del redattore). Questo Tribunale rileva che effettivamente la Cassa, dal 2010 in avanti (cfr. doc. 4,5, 6, 7, 8 e 9), al fine d'incassare integralmente i contributi dovuti ha costantemente e sistematicamente diffidato e avviato procedure esecutive e che dal 2012 la società non è più riuscita a pagarli completamente (cfr. doc. 6 con un saldo nel 2012 di fr. 16'347.75, doc. 7 con un saldo nel 2013 di fr. 16'165.25, doc. 8 con un saldo nel 2014 di fr. 5'959.15 e doc. 9 con un saldo nel 2015 di fr. 4'165.49). Dal “verbale d'interrogatorio” dell'8 novembre 2015 presso l'UF di _____ emerge inoltre come la società avesse accumulato debiti per circa fr. 503'000.-- e che presso il medesimo ufficio risultavano pendenti 54 procedure esecutive per un totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2). Viste le suesposte risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), la società non aveva validi motivi per

giustificare il procrastinare del pagamento dei contributi. In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel 2010 ed irrimediabilmente differito dal 2012 in avanti, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità. Va rilevato che, in assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che l'obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico (STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012). In questo senso a ragione la Cassa ha osservato che "(...) per quanto attiene agli asseriti ingenti investimenti fatti dall'opponente a favore della società, giova rammentare che l'apporto di nuovi capitali, nel tentativo di risanare la situazione della società, non costituiscono motivo di giustificazione e di discolta allorquando, come nel presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS (STFA 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.). (...)" (doc. 3, punto 6, pag. 6). Non è possibile concludere diversamente nemmeno per il fatto che il ricorrente sostenga di aver iniettato (negli anni) nella società degli importi per oltre fr. 175'000.-- (cfr. l'estratto contabile del conto correntista sub doc. 2/2 e la sottoscrizione l'8 luglio 2014 del riconoscimento del debito di fr. 50'000.-- sub doc. 2/1). Infatti l'insorgente - dopo che la società ha pagato i contributi per gli anni 2010 e 2011 dopo diffide/esecuzioni e dilazioni (cfr. doc. 4 e 5), che dal 2012 in avanti non fosse più stata in grado di versare totalmente i contributi dovuti (cfr. doc. 6, 7, 8 e 9) e visti i debiti per circa fr. 503'000.-- con 54 procedure esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.-- (cfr. doc. A/2) - non sostiene validamente e tantomeno documenta quali fossero, allora, le prospettive esistenti per salvare l'azienda. Al riguardo non può certo bastare la semplice dichiarazione secondo la quale "(...) l'amministratore credeva al risanamento della società tanto da investire denaro proprio (...)" (I, punto 3, pag. 4). In particolare in merito ai versamenti di giugno e luglio 2014 sul conto correntista per complessivi fr. 50'000.-- riconducibili al riconoscimento di debito dell'8 luglio 2014 (cfr. doc. 2/1 e 2/2) - a prescindere dal fatto che non sono serviti a diminuire il debito contributivo (come osservato dalla Cassa "(...) va peraltro evidenziato che se l'opponente avesse utilizzato anche solo parte dei beni raccolti, in particolare il prestito di CHF 50'000.00, contratto in data 8 luglio 2014, avrebbe potuto tacitare la Cassa per quanto attiene agli importi a quel momento scoperti, circostanza non concretizzatasi essendo gli stessi elementi del danno subito dalla Cassa e che la stessa ha imputato al signor RI 1 tramite la decisione risarcitoria del 30 giugno 2017. (...)" , I, punto 7, pag. 7) - a ragione la Cassa ha rilevato che "(...) il tentativo di sanare la situazione debitoria della società, procedendo con un pagamento parziale degli oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STFA 28 giugno 2004, inc. H 270/03, STCA 12 febbraio 2009. Inc. 31.2008.6). (...)" (I, punto 6, pag. 7). Questo Tribunale - ricordato che il ricorrente ha ammesso che "(...) la situazione della ditta destava preoccupazione (...)" (I, punto 8, pag. 7), visto che per i motivi suesposti (diffide e procedure esecutive già dal 2010, sistematiche dal giugno 2013 oltre a debiti per circa fr. 503'000.-- con 54 procedure esecutive pendenti per un totale di circa fr. 379'000.--) vi era da

ritenere che i problemi di liquidità della società fossero cronici e ribadito che per giurisprudenza (STCA inc. 31.2007.18+20 del 9 giugno 2008 e inc. 31.1995.12 del 14 giugno 1995) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento – deve concludere che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l'azienda per far fronte ai debiti sociali (cfr. consid. 2.6) costituisce un motivo di giustificazione. In effetti in simili circostanze non sussistono elementi – che il ricorrente nemmeno adduce – per ritenere che l'amministratore unico potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo al suo credito. Del resto, visto che nel “verbale di interrogatorio dell'accusatore privato” del 2 maggio 2017 lo stesso ricorrente ha indicato che nel dicembre 2013 – quindi prima dei “contratti di cessione attività” del 14 febbraio 2015 (cfr. doc. 2/5 e 2/6) e della cessione del magazzino e di altri beni (cfr. le fatture del 1. aprile 2015 sub doc. 2/7 e 2/8) – “(...) la società aveva dei debiti, soprattutto per quanto concerne il settore alimentare. La vendita di questo settore mi avrebbe permesso di appianare i debiti e di continuare l'attività nel settore degli imballaggi. [...] A _____ ho dato il compito di ricercare un acquirente, come pure di valutare un prezzo corretto di vendita. (...)” (doc. 2/9, pag. 3), il TCA può fare proprio quanto addotto dalla Cassa e meglio che “(...) va in ogni caso evidenziato che le misure adottate dall'opponente non siano da ricondurre alla volontà di risanare la FA 1, bensì finalizzate alla vendita del settore alimentare a causa della crisi venutasi a creare nel settore ed ai debiti maturati dalla società. Oltre a ciò si osserva che la volontà di vendere la società per motivi prettamente economici si sia concretizzata già in data 6 dicembre 2013 con il mandato affidato alla fiduciaria _____ e quindi ben prima del fallimento delle trattative di vendita legate ai contratti di cessione conclusi nel febbraio 2015 (cfr. verbale d'interrogatorio del 2 maggio 2017 presso il Ministero, pagina 3, prodotto dal signor RI 1 in sede di opposizione). Ne consegue che gli sforzi, in ogni caso tardivi, dell'opponente abbiano avuto quale esito il solo procrastinare una situazione economica critica nell'intento di poter vendere al miglior offerente il settore alimentare, rispettivamente di liquidare gli attivi ancora presenti nella FA 1. Ne è la prova il fatto che dal verbale d'interrogatorio dell'8 novembre 2015 presso l'Ufficio fallimenti di _____, risulti come la società avesse accumulato debiti per circa CHF 500'000.00 e ben 54 procedure esecutive per circa CHF 379'000.00 (doc. A.). (...)” (doc. 3, punto 7, pag. 9). Sempre la Cassa a ragione ha pure evidenziato che “(...) il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare che quando la crisi in un settore è notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicazioni nell'incasso dei crediti e nel reperire nuovi mandati (STFA 12 dicembre 2002, H 279/01; STFA 16 aprile 1998, H 193/96; STCA 21 novembre 2011, inc. 31.2011.4 e STCA 8 ottobre 2001, inc. 31.2002.46) e deve trarne le dovute conseguenze come suesposto. (...)” (doc. 3, punto 7, pag. 8). Avuto riguardo infine all'assunto secondo il quale, essendo stato vittima di una truffa nell'ambito della vendita della società, il nesso causale tra il comportamento dell'insorgente ed il danno subito dalla Cassa sarebbe stato interrotto (cfr. consid. 1.4), a ragione la Cassa ha rilevato che “(...) gli amministratori possono essere liberati da una responsabilità legata a una grave negligenza, qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi che modificano la reale situazione finanziaria della società, facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli oneri sociali (STFA H 1 92/92 del 30 marzo 1993). Non è però questo il caso, considerato che l'opponente non ha ottemperato con la dovuta diligenza ai propri obblighi di vigilanza. Infatti la vertenza penale si riferisce ad un asserita truffa, esterna alla

società, e legata alla cessione della clientela e degli attivi societari. Per contro la mancata vendita dei beni della società non gli impediva e non lo esimeva dai propri obblighi gestionali, oltre al fatto che il signor RI 1 non ha in alcun modo provato di essere stato impedito nella gestione delle pendenze societarie o di non aver potuto conoscere la reale situazione debitoria a livello contributivo, riguardo alla quale sarebbe bastato chiedere i dettagli degli scoperti direttamente alla Cassa. (...)” (doc. 3, punto 8, pag. 10). In questo senso non può essere seguito l’insorgente laddove pretende che “(...) contrariamente a quanto asserito dalla Cassa, il comportamento del RI 1 non è in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa e dunque la responsabilità non può essergli imputata. Come il ricorrente ha già ribadito a più riprese, il nesso di causalità è stato interrotto nel momento in cui lo somma di CHF 125'000.00 (oltre ad altri CHF 80'000.00 per altri attivi) pattuita per la cessione degli attivi non è stata pagata. (...)” (I, punto 11.2, pag. 9). Va qui ribadito che la giurisprudenza e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per il mancato pagamento dei contributi (cfr. consid. 2.1). Di conseguenza – appurato che nemmeno il fatto di aver cercato di liquidare l’azienda per far fronte ai debiti sociali costituisce un motivo di giustificazione e che pertanto l’asserita truffa in punto a tale operazione appare irrilevante ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS – la domanda di richiamo dell’incanto penale 2017.1259/LF/LF (cfr. I, punto 13, pag. 10) va disattesa. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l’altro, essere dedotto il diritto per l’interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incanto, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d’ufficio permettono all’amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all’art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). Da quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – senza che vi fossero dei motivi di giustificazione e/o di discolta ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7) – ha commesso una grave negligenza per essere venuto meno al suo preciso dovere di vigilare affinché i contributi, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all’art. 51 LAVS, venissero regolarmente versati. In questo senso il TF, nella STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, ha evidenziato come l’obbligo del datore di lavoro di versare i salari ai propri dipendenti non è prioritario rispetto a quello di versare i contributi; con il versamento dei salari bisogna dunque prestare attenzione a che il debito contributivo direttamente sorto sia coperto. Diversamente, ciò che non può essere accettato, una parte del rischio aziendale sarebbe trasferita sulle spalle dei contribuenti. Un’azienda deve conteggiare il pagamento degli oneri sociali a favore dei

propri dipendenti nella propria pianificazione (“(…) Der arbeitsver-traglichen Lohnzahlungspflicht kommt jedoch nicht vorrangige Bedeutung zu gegenüber der Beitragszahlungspflicht des Arbeitgebers: Mit den Lohnzahlungen muss daher darauf geachtet werden, dass die darauf unmittelbar entstehenden Beitragsschulden gedeckt sind (Urteile 9C_436/2016 vom 26. Juni 2017 E. 8.4.3 und 9C_738/2012 vom 17. Dezember 2012 E. 3.2, je mit Hinweis; vgl. auch BGE 136 V 268 S. 273 f. E. 2.6 in fine). Die gegenteilige Auffassung bedeutete, einen Teil des Geschäftsrisikos auf die AHV abzuwälzen, was nicht angeht. Ein Unternehmen hat die Bezahlung von Sozialversicherungs-beiträgen auf den Löhnen in seiner (Budget-) Planung einzukalkulieren. (...)” (STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018, consid. 6.2.1)). In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico della società gli imponeva e non essendo dati dei motivi di giustificazione/discalpa, RI 1, deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.9. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.